



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2008  
(OR. en)**

**5656/08**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0106 (CNS)**

**RECH 25  
ATO 9  
CH 5**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

## DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del

**relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea  
e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'Accordo di cooperazione  
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica,  
da una parte,  
e la Confederazione svizzera, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del 23 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome delle Comunità, un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica,, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra ("l'Accordo") che stabilisce anche l'applicazione dello stesso in via provvisoria.
- (2) L'Accordo è stato firmato il 25 giugno 2007 a Lussemburgo, dai rappresentanti delle Parti, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno approvare detto Accordo,

DECIDONO:

### *Articolo 1*

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra<sup>1</sup> è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità europea, e il presidente della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, provvedono alla notificazione di cui all'articolo 14 dell'accordo.

---

<sup>1</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 26.

*Articolo 3*

1. L'Accordo è collegato ai sette accordi firmati con la Svizzera il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>1</sup> .
2. Qualora gli accordi citati nel paragrafo 1 siano stati estinti, l'Accordo non verrà rinnovato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1